



Atto n. 4-00925

Pubblicato il 23 novembre 2006

Seduta n. 81

**NIEDDU** - Al Ministro della difesa. -

Premesso che:

nel luglio 2005 una delegazione del CO.CE.R. Carabinieri 9° mandato, con l'autorizzazione del Comandante Generale dell'Arma, si è recata presso il Comando regionale Carabinieri di Sicilia per un incontro con il CO.BA.R. locale ed il personale della base, allo scopo di acquisire informazioni utili riguardo la situazione dei Carabinieri del Comando provinciale e del Nucleo radiomobile di Palermo;

il Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri autorizzava la visita di soli quattro delegati del CO.CE.R., compreso il Presidente, con la raccomandazione di trattare nell'incontro soltanto temi pertinenti alla normativa prevista sulla Rappresentanza militare;

i 25 delegati del CO.BA.R. della Sicilia, per dissentire sul contenuto di tale autorizzazione, decisero, ognuno autonomamente, di "incerottarsi" la bocca;

durante la riunione, alla quale era presente il Comandante della Regione Sicilia, nessun provvedimento venne preso per far cessare tale forma di dissenso;

il delegato del CO.CE.R. Alessandro Rumore, venuto a conoscenza che gli atti completi della riunione erano stati normalmente trasmessi dalle autorità competenti, in armonia con la normativa vigente, ai Comandi corrispondenti, informò, tramite, un proprio periodico d'informazione, i colleghi circa gli avvenimenti e l'operato del CO.CE.R. allegando anche le foto relative al dissenso dei 25 delegati;

qualche giorno dopo la Procura militare di Palermo, informata dal Comandante della Regione Sicilia, generale Arturo Esposito circa l'accaduto, diede luogo a due procedimenti penali: uno contro i 25 delegati e il rappresentante del CO.CE.R. Alessandro Rumore per "reclamo collettivo previo accordo", ed uno contro lo stesso Alessandro Rumore per "attività sediziosa";

dopo un'udienza dibattimentale, il G.U.P. di Palermo emise, nel gennaio 2006, sentenza di non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato per ambedue i procedimenti;

i 25 delegati furono comunque puniti disciplinarmente con il "richiamo", e per il membro del CO.CE.R. Alessandro Rumore la Procura Militare di Appello di Napoli ha impugnato la sentenza di assoluzione per dar luogo al procedimento penale di appello che avrà luogo il 24 gennaio 2007,

si chiede di sapere:

ferma restando la fiducia nell'azione della Magistratura per la soluzione della vicenda, quali iniziative di competenza il Ministro in indirizzo intenda intraprendere affinché si evitino fatti spiacevoli come quelli esposti, apparentemente diretti comunque a condizionare o limitare l'esercizio del mandato dei componenti della rappresentanza, al fine di garantire effettivamente ai delegati il diritto di esercitare liberamente il mandato per cui sono stati eletti;

se il Ministro non ritenga che al CO.CE.R. Carabinieri e a diversi CO.BA.R. sia stata resa molto difficile l'attività rappresentativa, fino ad arrivare all'episodio più eclatante, relativo alla denuncia alla magistratura militare di 26 delegati, e che lo stesso tenore dei rapporti, tra Comandi e rappresentanti, come si evince dal susseguirsi dei fatti sopra esposti, sia troppo improntato da rigidità che non consentono un sereno svolgimento del mandato;

se non ravvisi nei fatti citati in premessa, con riferimento alla libertà di informazione che non può sottostare alla censura militare, una limitazione dei diritti costituzionali dei delegati delle rappresentanze militari.